



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 140/14/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE
“RAI 4”) PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 27/14/SM/MB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” approvato con delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, “sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito della nota pervenuta in Autorità con nota prot. 0026077 del 28 aprile 2014, acquisita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. 0024149 del 13 maggio 2014, con la quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso la Risoluzione n.8/14 del 28 aprile 2013 (procedimento prot. 157/13) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo riguardante il programma “Freelancers”, l’Ufficio Obblighi \Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media in data 27 giugno 2014 ha accertato la trasmissione in data 17 dicembre 2013 sull’emittente televisiva nazionale “Rai 4”, a partire dalle ore 21:10, in fascia oraria di televisione per tutti, del film Freelancers.

Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2589/SM/MB che prende origine dall’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 16 luglio 2014, n. Cont. 27/14/DISM, notificato in data 8 agosto 2014, con il quale è stata contestata alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre Rai 4, la presunta violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato memorie difensive in data 14 agosto 2014 - precisate in sede di audizione svolta in data 1 ottobre 2014 a seguito dell’accesso agli atti ed

estrazione in copia effettuati il 18 settembre 2014, con le quali ha eccepito l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-in via preliminare la tardività con la quale ha ricevuto la contestazione, partendo dal presupposto che il film in oggetto era stato diffuso il 17 dicembre 2013, mentre la contestazione è stata ricevuta dalla stessa società soltanto in data 8 agosto 2014, ossia otto mesi dopo i fatti che l'avrebbero determinata, ben oltre il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81. La parte ha fatto presente che la norma persegue un fine-valore prioritario, corollario necessario dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento: quello di assicurare *“la garanzia di tempi ristretti tra il verificarsi dell'illecito e la sua contestazione all'interessato ... ciò costituisce la ratio essenziale dell'art. 14 della L. 689/1981”* (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sent. n. 5785 del 22/5/91). E' a tale fine, sostiene la società Rai, che la stessa norma di legge impone alla pubblica amministrazione un termine perentorio ed insuperabile per procedere alla *“contestazione”* e ne individua il *“dies ad quem”* nell'avvenuto decorso di 90 giorni *“dall'accertamento”* dell'illecito amministrativo. In proposito, afferma la concessionaria pubblica, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine *“accertamento”*, utilizzato dalla norma, deve essere rettamete interpretato nel senso di *“possibilità di accertamento”*, coincidente con il *“momento a partire dal quale l'amministrazione è stata posta in grado di accertare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito”*, e che detto accertamento *“deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare i dati già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico giuridico”* (Cass. Civ., sent. n. 12216 del 3/07/2004, Cass. Civ., sent. n. 11129 del 6/10/99). La Corte, come ulteriormente sostenuto dalla società, ha, altresì, rilevato che il termine di decadenza di novanta giorni fissato dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981, *“nel caso di contestazione non immediata, deve essere individuato.....nel momento in cui ragionevolmente la constatazione dell'illecito si era tradotta, o si sarebbe potuta tradurre in accertamento”* (Cass. Civ., sent. n. 23016 del 30 ottobre 2009). Nel caso in esame, alla luce dei principi summenzionati, il momento della *“possibilità dell'accertamento”* o della *“constatazione dell'illecito”*, è coinciso e non può che essere considerato tale con il periodo immediatamente successivo all'attività di monitoraggio del contenuto che viene effettuata per legge dall'Autorità. Al riguardo, non può certamente essere fatto valere il principio secondo il quale il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori ha trasmesso all'Autorità una Risoluzione del 28 aprile 2014 in merito al film in parola il 13 maggio 2014 o che il verbale di accertamento formale dell'AGCOM è intervenuto il 27 giugno 2014. L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 infatti non prevede che l'accertamento dei fatti da parte dell'Autorità, ai fini della contestazione dell'addebito all'interessato, avvenga, a prescindere dal momento in cui i fatti medesimi avrebbero potuto e dovuto essere accertati, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di una Risoluzione del Comitato o dalla redazione del

verbale di accertamento. Ciò determinerebbe un'inammissibile devalorizzazione dell'accertamento.

-la società Rai afferma di aver diffuso, all'inizio del film per 30 secondi e ad ogni ripresa dopo l'interruzione pubblicitaria il simbolo visivo "giallo" che consigliava una visione della pellicola da parte dei minori solo se accompagnati da adulti anche per consentire ad un genitore di decidere di non far fruire un minore dei contenuti della pellicola o di chiarirli allo stesso adeguatamente. "Freelancers" è stato trasmesso dalle ore 21:10 c.a, in orario in cui si presume, *ex lege*, che i minori siano accompagnati, nella visione della televisione, da un genitore in grado di spiegare il contenuto dei programmi e, se ritenuto opportuno, di cambiare canale. Rammenta, in proposito, che il primo paragrafo dell'articolo 2 del Codice stabilisce che *"la programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore"*. Fa notare che si tratta di un giallo/poliziesco ove le scene d'azione sono minime rispetto alla durata della pellicola e ben integrate nello sviluppo narrativo della stessa. Osserva, inoltre, che le presunte scene di sesso indicate nell'atto in riscontro, si risolvono sostanzialmente in poche immagini nella parte centrale del film caratterizzate da una visuale indiretta e largamente stereotipate. Anche quelle che potrebbero essere definite "più audaci" (due in tutta la durata della pellicola) si caratterizzano, secondo la società, per la breve durata delle singole inquadrature, l'assenza di immagini di nudi integrali o di parti intime e per l'exasperato effetto flou, volto ad attenuarne, comunque, l'impatto visivo. La sequenza relativa all'uccisione di una donna/spacciatrice da parte di un poliziotto, diffusa dopo oltre tre quarti d'ora dall'inizio del film, è fruibile anche da parte dei più giovani limitandosi, comunque a qualche fotogramma in campo medio, accompagnato dal fragore di uno sparo. Anche i successivi episodi in cui compaiono armi da fuoco sono raccontati più dall'enfasi dell'effetto sonoro e dalla rapidità delle immagini e la sequenza in cui una donna viene investita da un autobus è breve, tipica del genere poliziesco in cui nell'ambito di inseguimenti spesso sono rappresentati episodi come quello contestato, e necessaria alla narrazione dei fatti. In merito alla sequenza in cui un uomo ricorda l'omicidio del padre cui aveva assistito da bambino, si rileva che non è caratterizzata da immagini violente o cruente o tali da poter arrecare un pregiudizio al minore. Tutt'altro. Rappresenta la morale del film ossia un uomo, di professione poliziotto, che sacrifica la propria vita per proteggere il figlio dalla corruzione e dal degrado della metropoli contemporanea. Il film si snoda, quindi, in un finale che trasmette speranza e fiducia, dove emerge il bene sul male. Alla luce dei contenuti della puntata oggetto di contestazione e tenuto conto della fascia oraria di messa in onda (tv per tutti), l'adozione della segnaletica gialla lampeggiante (minori accompagnati da un

adulto) è, ad avviso della società Rai, idonea a tutelare il pubblico di minori in ascolto. Il film contestato è venduto online con la classificazione “film per tutti” e, quindi, di necessaria conseguenza, non può che essere considerato fruibile da tutti, anche dai minori. Al riguardo, la società Rai ha prodotto copia di una “stampata” di due pagine dei siti internet di Amazon e IBS, aziende di vendite online, attestanti quanto dichiarato in merito alla fruibilità del film a tutti. La società Rai precisa che il protagonista del film, 50 cent, nome d’arte di Curtis James Jackson III, è un noto cantante rapper che, attraverso la musica, si è riscattato da un passato di spaccio di droga. Al riguardo, rappresenta che, anche nella pellicola cinematografica in esame, l’interprete, dopo aver intrapreso un percorso delinquenziale, rientra nell’alveo della legalità grazie ai ricordi dei consigli ricevuti nell’infanzia dal padre. E’ pertanto, veicolatore di valori positivi. La società Rai fa rilevare, inoltre, che spesso i contenuti di un certo tipo di musica, quale, ad esempio, quella rap, a differenza di quelli del film che si contesta, sono connotati da toni alquanto “volgari”, scurrili, *anti-establishment*, forti, certamente poco adatti ad essere fruiti dai minori. Tuttavia, gli stessi vi accedono senza limiti.

-la società Rai fa presente che la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo garantisce costantemente (in tutte le fasce orarie, anche quella di prima serata, come previsto dal Codice), valide alternative di programmazione dedicate al pubblico più giovane, tra le quali i palinsesti di YoYo, RaiGulp e Rai Scuola, interamente fruibili dai minori. Inoltre, per quanto attiene alla programmazione dei canali generalisti segnala su RaiUno, nell’ora e nel giorno di trasmissione di *Freelancers*, programmazione pienamente compatibile con la visione da parte dei minori. A ciò si deve aggiungere che sulle frequenze del DTT, sono a disposizione anche del pubblico di minori i nuovi canali quali Rai Storia e Rai Sport. La parte, infine, deposita i dati auditel dai quali si evince che, in ogni caso, il film è stato seguito da pochi spettatori (shr 1,55%), molto probabilmente non bambini considerato che il genere cinematografico in questione non richiama l’attenzione dei più giovani che hanno, all’evidenza, scelto di assistere a programmi presenti in altre Reti Rai.

-per quanto sopra esposto e considerato, la società chiede che l’Autorità accerti e dichiari, anche solo sulla base alle argomentazioni sopra esposte, che la Rai non ha violato le disposizioni codicistiche contestate e, per l’effetto, disponga l’archiviazione degli atti.

3. Valutazioni dell’Autorità

L’eccezione sollevata preliminarmente dall’emittente sulla tardività dell’atto notificato risulta priva di pregio in quanto con riferimento al decorso dei termini in questione è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre

2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr, *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto la rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stata compiuta da un organo amministrativo - Comitato Media e Minori - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 27 giugno 2014, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 8 agosto 2014 è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 27 giugno

2014, è stato effettuato sulla base degli esiti della Risoluzione trasmessa dal Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione Media e Minori, inoltrata a questa Autorità via pec in data 13 maggio 2014 e acquisita in pari data al prot. 0024149; l'atto di contestazione degli addebiti alla società sopra menzionata datato 16 luglio 2014 è stato notificato in data 8 agosto 2014 (data di ricezione dell'atto da parte della società Rai Radiotelevisione italiana Spa come da apposito avviso di ricevimento via pec), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella l. n. 24 novembre 1981, n. 689 e la delibera n. 136/06/CONS.

Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, si rileva che il sistema di segnaletica adottato - bollino giallo intermittente che appare per pochi secondi all'inizio del film e dopo ogni interruzione pubblicitaria - non appare compatibile con i contenuti monitorati. Il film mostra ripetuti contenuti di violenza e sesso, sono più volte mandate in onda scene crudamente realistiche quali: poliziotto spara a bruciapelo a una donna (21:51), donna investita da un autobus (21:52), scene di sesso e uso smodato di droghe (21:53); poliziotto che si droga e poi compie una serie di omicidi (22:14), un uomo che ricorda l'omicidio del padre a cui aveva assistito da bambino (22:21), scena di sesso (22:25). Pur tenendo conto che i valori negativi veicolati possano risultare nel finale del film controbilanciati da valori positivi, i contenuti monitorati, che mostrano un alto livello di verosimiglianza, avrebbero richiesto – per il potenziale eccitativo evocato e per la crudezza di quanto rappresentato - un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell'orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro), non rappresentando né il basso indice di Share del programma asserito dall'emittente, né la presenza di programmazione adatta a una fruizione di telespettatori minori o ad una fruizione familiare congiunta, sulle altre reti Rai, elementi esimenti dalla messa in onda di contenuti in violazione delle norme. Peraltro il film in parola non risulta libero da divieti come sostenuto dalla parte. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Motion Picture Association of America (MPAA), *Freelancers* non è associato al rating G (General Audiences, film ammesso per tutte le età), ma è associato al Rating R (Restricted, sotto i 17 anni richiede accompagnamento del genitore o di un adulto) “per il forte contenuto sessuale, nudità, uso di droga, violenza e linguaggio pervasivo” (filmratings.com). Secondo il citato sistema di classificazione il film associato al rating R contiene del materiale per adulti e i genitori sono invitati a saperne di più sul film prima di consentire ai minori di guardarlo insieme a loro.

Si ritiene pertanto di condividere quanto accertato dal Comitato Media e Minori con la Risoluzione n. n.8/14 del 28 aprile 2014 (procedimento prot. 157/13) e di

confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione, riscontrata nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa del paragrafo 2.2 e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in quanto pur considerato il bollino giallo intermittente che non appare compatibile con i contenuti monitorati che avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, va tenuto conto dell'orario di messa in onda (fascia oraria al di fuori della fascia oraria c.d. protetta) del programma esaminato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, alla luce dei contenuti monitorati, ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 2.625.621.718,00 risultano tali da

consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Rai Radiotelevisione Italiana Spa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale Rai 4 – codice fiscale: 06382641006, con sede legale a Roma, in Viale Mazzini, n. 14, ha violato i paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma televisivo che presenta un sistema di segnaletica non compatibile con i contenuti monitorati.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 2.2 lett. b) e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in*

combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con delibera n. 140/14/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 140/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria